Deliberazione n. 156/2026/VSGC

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario (*relatrice*)
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Conversano (BA)**, relativamente agli esercizi 2021-2022-2023.

Udita la relatrice Referendario dott.ssa Maria Rosaria Pedaci, nella camera di consiglio del **16 settembre 2026**, convocata con ordinanza n. 23/2026.

FATTO

1. Il Comune di Conversano fa parte del territorio della Provincia di Bari; la popolazione residente, rilevata all'1.1.2026, è di 25.938 abitanti (dato I.S.T.A.T.).

2. In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Conversano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, acquisita al protocollo della Sezione del 27/01/2023. In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'ente ha trasmesso i relativi referti, acquisiti rispettivamente al protocollo della Sezione il 12/04/2024.

3. L'analisi dei referti annuali del Sindaco del Comune di Conversano per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti è pervenuta in data 12.06.2026.

4. L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel Comune di Conversano è stata approvata con deliberazione n.

n. 2/2022/VSGC, con la quale è stata accertata la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2019.

5. Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria e dei dati all'uopo acquisiti in relazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023, si espongono gli esiti dell'attività svolta in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di esame, rimanendo impregiudicata ogni ulteriore valutazione in merito all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'ente intestate a questa Sezione.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.

In questa prospettiva, l'art. 148, comma 1, T.U.E.L. dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 T.U.E.L. sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e seguenti T.U.E.L., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

- Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte dei conti comprendono:
- la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

- il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra enti e organismi partecipati.

L'importanza riconosciuta ai controlli interni dal legislatore trova conferma anche nella previsione dell'art. 148, comma 4, T.U.E.L., il quale – in un'ottica di rafforzamento dei controlli stessi – stabilisce che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti - nel caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate dall'ente locale - possono irrogare, a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria, fermo restando previsto dall'art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dall'art. 248, commi 5 e 5-*bis*, T.U.E.L.

Con precipuo riferimento al controllo di gestione, poi, l'art. 198-*bis* T.U.E.L. dispone che il referto riguardante l'esito di tale controllo sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

Ebbene, come anticipato in premessa, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, mentre con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; controllo strategico; controllo sugli equilibri finanziari; controllo sugli organismi partecipati; controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del P.N.R.R. mentre, solo per l'anno 2021, le relative Linee guida

hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza da COVID-19 e al lavoro agile.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell'art. 147 del T.U.E.L., che esso è finalizzato "*a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*". L'effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa.

Tale controllo si incentra sulla disciplina definita dall'art. 183 del T.U.E.L. in materia di impegni di spesa ed è assicurato sia nella fase preventiva di formazione degli atti sia in quella successiva all'adozione dei medesimi.

In particolare, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo si estrinseca attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi; qualora, poi, le determinazioni comportino "*riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*", si prevede che debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del T.U.E.L. e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del T.U.E.L. A questo proposito la Sezione sottolinea l'importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del T.U.E.L., è preposto "*alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica*".

Nella fase successiva all'adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017: "*La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio*

finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità".

In riferimento al caso di specie, con deliberazione di C.C. n. 69/2016, il Comune di Conversano ha approvato il regolamento sui controlli interni, il quale agli artt. 73 e 74 disciplina il controllo di regolarità amministrativa, sia in fase preventiva (art.73) sia in fase successiva (art. 74); l'art. 73 si occupa anche del controllo di regolarità contabile.

Stante il richiamato quadro regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, all'esito delle verifiche espletate sul funzionamento dei predetti controlli di regolarità è emerso quanto segue:

a. in relazione al controllo preventivo: alla luce del campione di provvedimenti esaminati, non sono state riscontrate delibere di Giunta e di Consiglio con parere tecnico e contabile contrario; sono stati regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, nonché quelli in ordine alla regolarità contabile; per tutte le proposte di deliberazione, ove necessario, i responsabili dei diversi servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione della copertura finanziaria;
b. per quanto concerne il controllo successivo, lo stesso si svolge sulle determinazioni direttoriali a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, etc. Il secondo comma dell'art. 74 del regolamento sui controlli interni stabilisce quanto segue: "

Compete al Segretario Generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo – con apposito provvedimento – in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli dallo stesso rogati in forma pubblico-amministrativa ed agli altri atti amministrativi da verificare:

a) le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento;

b) il periodo temporale entro cui sono stati adottati;

c) la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia;

d) il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.

Il controllo sui predetti atti è comunque obbligatorio per importi pari o superiori a €. 500.000,00".

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di riferire in ordine al metodo di campionamento adottato nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile. In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla metodologia indicata come "estrazione casuale semplice", l'ente ha rappresentato quanto segue:" *L'attuale procedura di campionamento e controllo - In base all'assetto procedimentale vigente nel triennio oggetto di esame, le sessioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile successiva sono presiedute dal Segretario Generale, il quale opera coadiuvato da un'apposita struttura amministrativa di supporto, secondo le modalità e le cadenze stabilite dallo specifico Regolamento comunale in materia. L'iter si articola secondo le seguenti fasi: Estrazione casuale: La struttura amministrativa interna provvede materialmente all'estrazione periodica e casuale degli atti (determinazioni dirigenziali) dal protocollo/albo pretorio generale. Verifica di regolarità: Gli atti cosi campionati vengono sottoposti a un vaglio analitico volto a verificare la regolarità formale, la legittimità dell'azione amministrativa e la correttezza contabile. Refertazione e azioni di miglioramento: L'esito delle verifiche viene formalizzato in appositi report periodici (referto dei controlli). Laddove emergano anomalie non invalidanti o margini di efficientamento, il Segretario Generale individua e prescrive specifiche azioni di miglioramento e indirizzi correttivi diretti ai Responsabili dei Servizi".*

Nel triennio 2021-2023 la percentuale di atti nella specie esaminati è rimasta pressocché costante, pari a circa il 6%, nel 2021, 108 atti esaminati a fronte di n. 1765 atti adottati, da sottoporre a controllo di regolarità successivo, nel 2022 n. 212 atti esaminati a fronte di n.

3156 atti adottati, da sottoporre a controllo di regolarità successivo nel 2022; ed infine nel 2023, n. 3.697 atti adottati, e n. 202 esaminati.

Nell'ambito del suddetto controllo, dai report trasmessi risultano rilevate irregolarità sia afferenti agli indicatori di qualità che di legittimità.

Nel triennio in esame (2021-2023), l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori:

- *indicatori di legittimità: i) rispondenza dell'atto alla normativa vigente; ii) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente); iii) rispetto della normativa di settore (l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003); iv) correttezza del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990;*
- *indicatori di qualità: i) qualità dell'atto (l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato; il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa); ii) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne); iii) collegamento con gli obiettivi programmatici.*

Quanto all'attività reportistica, per ciascuna delle annualità interessate, sono stati prodotti tre report quadrimestali.

Nel triennio esaminato (2021-2023) gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo, né sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

Tanto considerato, la Sezione prende atto del tendenziale miglioramento sia del controllo di regolarità amministrativo-contabile nel triennio 2021-2023 della capacità di autocorrezione mostrata dall'ente.

Ciò posto, si segnala l'opportunità di tener conto, al fine di selezionare gli atti da sottoporre a controllo successivo, anche delle valutazioni effettuate in sede preventiva nonché delle risultanze del controllo di gestione, il quale - nell'analizzare l'andamento della gestione sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia attraverso l'utilizzo di dati non solo di natura economico-finanziaria - è idoneo ad intercettare criticità ed irregolarità che potrebbero sfuggire anche ad un esame approfondito in sede preventiva. Inoltre, pur in

mancanza di accertate criticità, nelle fasi preventive e successive del controllo, appare opportuno, compatibilmente con le risorse dell'Ente, programmare ispezioni e altre indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa di uffici e/o servizi più esposti a rischi di comportamenti non legittimi.

Criticità nell'attività di reporting.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal fatto che, ad eccezione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'Ente comunica di produrre un solo report annuale e, precisamente, con riferimento al controllo di gestione, al controllo strategico e al controllo sulla qualità dei servizi, oltre che di quello sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati. Tale circostanza appare indicativa di un'attività di controllo prevalentemente consuntiva, anziché concomitante, in contrasto con le finalità proprie del sistema dei controlli interni, che deve garantire un monitoraggio tempestivo e continuo dell'azione amministrativa.

Si riscontra, poi, l'assenza di un'adeguata formalizzazione dell'attività di reporting e delle eventuali azioni correttive intraprese nel periodo oggetto di esame (2021-2023).

Tale circostanza rileva quale sintomo di malfunzionamento del sistema dei controlli in generale. A riprova, l'Ente dichiara altresì l'assenza di modifiche sulle diverse tipologie di controllo interno integranti il sistema. Nondimeno, l'attività di controllo, svolta nei termini sopraindicati, non tiene conto di quanto disposto dallo stesso Regolamento sui controlli interni dell'Ente che, all'art. 8, prevede che: "[…] *L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati*". Infatti, come già evidenziato, un unico report annuale non può che limitarsi a svolgere una funzione di controllo di tipo consuntivo, senza però avere la capacità di orientare l'attività amministrativa e di rimuovere eventuali disfunzioni emergenti, obiettivo invece individuato anche dallo stesso Regolamento.

Sul punto, va segnalato quanto ricordato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG, ovvero che l'attività di reporting dovrebbe consentire: "*di indirizzare gli organi per l'adozione sia di decisioni adeguatamente motivate, che di misure correttive. I report sono propedeutici alla emanazione delle delibere (del Consiglio o di Giunta) contenenti l'adozione delle misure correttive. La scarsa quantità di report e l'impossibilità di verificarne l'adozione tempestiva, a causa della mancanza di una data certa, impediscono al Comune di attuare*

prontamente azioni di autocorrezione" (cfr. anche Sez. reg. contr. Campania n. 134/2024/VSGC e Sez. reg. contr. Puglia, n. 134/2023/VSGC, limitatamente al controllo di gestione che "*deve invero essere in grado, partendo dai dati raccolti, di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti. Al fine di rimuovere tempestivamente eventuali disfunzioni, è necessario che le misurazioni e rilevazioni avvengano in intervalli di tempo molto brevi, con l'elaborazione di più report in corso d'anno, ponendo in essere un costante processo di miglioramento, attraverso tempestive azioni correttive*"). La stessa Sezione delle Autonomie, con delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha inoltre evidenziato come: "*Il report deve contenere le informazioni che permettano di verificare i risultati di ogni tipo di controllo ed è destinato ad amministratori e dirigenti, ma è conoscibile anche dai cittadini, dovendo essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente*". Prosegue la delibera "*È rilevante che i report siano ufficializzati da Delibere di Giunta in quanto in assenza di un'approvazione formale non si dispone dello strumento per favorire l'adozione delle misure correttive*" (Cfr., da ultimo, Sezione di controllo Lombardia, delibera n. 32/2025/VSGC; Sezione di controllo Basilicata, delibera n. 37/2025/VSGC).

Metodo di Campionamento per il Controllo Successivo tramite estrazione casuale semplice.

L'Ente adotta il metodo di estrazione casuale semplice come tecnica di campionamento per la selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Precisamente, l'ente ha dichiarato che l'attuale procedura di campionamento e controllo - In base all'assetto procedimentale vigente nel triennio oggetto di esame-le sessioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile successiva sono presiedute dal Segretario Generale, il quale opera coadiuvato da un'apposita struttura amministrativa di supporto, secondo le modalità e le cadenze stabilite dallo specifico Regolamento comunale in materia. L'iter si articola secondo le seguenti fasi:

1. Estrazione casuale: La struttura amministrativa interna provvede materialmente all'estrazione periodica e casuale degli atti (determinazioni dirigenziali) dal protocollo/albo pretorio generale. Verifica di regolarità: Gli atti così campionati vengono sottoposti a un vaglio analitico volto a verificare la regolarità formale, la legittimità dell'azione amministrativa e la correttezza contabile.
2. Refertazione e azioni di miglioramento: L'esito delle verifiche viene formalizzato in appositi report periodici (referto dei controlli). Laddove emergano anomalie non

invalidanti o margini di efficientamento, il Segretario Generale individua e prescrive specifiche azioni di miglioramento e indirizzi correttivi diretti ai Responsabili dei Servizi.

Sul punto si fa presente che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha evidenziato in varie occasioni (cfr., ad esempio, deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia n. 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024, 200/2023/VSGC del 25 settembre 2023, 168/2023/VSGC del 24 luglio 2023 e 131/2023/VSGC del 29 maggio 2023, nonché 56/2019/VSGC del 26 febbraio 2019) che la mera estrazione casuale semplice e indifferenziata non costituisce una tecnica di campionamento statisticamente valida, a maggior ragione con un campione limitato a un numero eccessivamente ristretto di atti. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 28/2014, ha raccomandato che la selezione delle tecniche di campionamento venga effettuata tenendo conto anche dei "*criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica*". Orbene, la Sezione dà atto che la scelta di campionamento compiuta dall'Ente, necessita di accorgimenti al fine di tener conto degli atti a maggior rischio e che tenga conto di percentuali di estrazione significative.

Carenze del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'Ente ha dichiarato, nel questionario, di aver svolto il controllo preventivo di regolarità contabile e di regolarità tecnico-amministrativa soltanto su una parte degli atti (nel 2021: 108 atti controllati su un totale di 1764 atti emessi; 2022: 212 atti controllati su un totale di 3156; 2023: 202 atti controllati su un totale di 3697), con una percentuale poco significativa che si attesta mediamente intorno al 6%.

Controllo di Gestione

Il **controllo di gestione**, previsto dall'art. 147, comma 2, lettera *a)*, del T.U.E.L., è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del medesimo Testo Unico con riferimento alla sua funzione (art.196), alle modalità applicative (art.197) e al contenuto del referto dell'intera attività di verifica (art.198).

In particolare, tale controllo è diretto a rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori

significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli *standard* prefissati. Come quozienti fra quantità e/o valori tratti dai documenti contabili e capaci di misurare i risultati raggiunti, i predetti indicatori consentono la comparazione fra gli obiettivi assegnati, le attività svolte e i costi sostenuti dall'ente.

La finalità perseguita dal controllo di gestione è, dunque, quella di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi da parte dell'amministrazione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Al riguardo si rammenta che per efficacia si intende l'idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione; con il termine "*efficienza*" si indica l'idoneità della medesima gestione a raggiungere i risultati con l'ottimale utilizzo dei mezzi (*rectius*, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo dei risultati con una predeterminata quantità di risorse); l'economicità dell'azione amministrativa consiste, invece, nella razionale acquisizione delle risorse umane e strumentali.

Il processo di controllo, definito dall'art. 197 T.U.E.L., si articola in tre fasi:

1) predisposizione del piano esecutivo di gestione (P.E.G., ora P.I.A.O., cioè Piano integrato di attività e organizzazione): con questo documento, approvato annualmente, la Giunta assegna ai dirigenti gli obiettivi e le risorse (umane, strumentali e finanziarie) per attuare tali obiettivi. Il P.E.G. è definito in coerenza con le strategie dell'Amministrazione (come risultanti dalle linee programmatiche di mandato), con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione;

2) rilevazione sia dei dati relativi ai costi e ai proventi dei risultati raggiunti;

3) valutazione dei predetti dati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. In quest'ottica, il controllo deve essere svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati.

In ultima analisi, il controllo di gestione è un processo che si raccorda con il ciclo di gestione delle *performance* e contempla lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione: ossia la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati.

Con la deliberazione n. 28/2014/INPR la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha inoltre precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget* (che per gli enti locali può essere rappresentato dal P.E.G.); la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking* e il sistema di *reporting*.

La giurisprudenza contabile ha dunque evidenziato come, accanto alla contabilità economico-patrimoniale, sia necessario curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione, nel quale individuare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti *target* da perseguire per ciascun obiettivo. Tali obiettivi devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).

Ai sensi degli artt. 198 e 198-*bis* T.U.E.L., infine, la relazione conclusiva sugli esiti del controllo di gestione deve essere trasmessa, oltre che alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, anche agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Con riferimento al caso di specie, il controllo di gestione è disciplinato dagli artt. dagli artt. 75 a 79, del regolamento sui controlli interni.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, le risultanze della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame sono sintetizzabili come segue:

- nel 2021, 2022 e 2023, l'ente non ha registrato alcuna criticità nell'organizzazione o nell'attuazione del controllo di gestione; data l'assenza di criticità rilevate, non sono state avviate azioni correttive;

- per tutte le annualità considerate (2021-2023) l'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo;

- dal questionario è emerso che il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi.

Chiamato a fornire chiarimenti in proposito, il Comune di Conversano, ha rappresentato che "*in merito alle modalità di conduzione del controllo di gestione, si evidenzia che l'Ente effettua correntemente tale attività attraverso la pianificazione e la programmazione delle performance, avendo cura di individuare obiettivi definiti, precisi e puntualmente rendicontabili, in piena conformità con il dettato dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Si rappresenta, altresì, che la procedura adottata da questa Amministrazione è strutturalmente diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Tale verifica si realizza costantemente attraverso l'analisi approfondita delle risorse acquisite e la comparazione sistematica tra i costi sostenuti e la quantità e qualità dei servizi concretamente offerti alla collettività. L'intero impianto metodologico è volto a garantire, in modo trasparente e misurabile, l'effettiva funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, valutandone in maniera oggettiva l'efficacia, l'efficienza e il complessivo livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. A tal fine si trasmettono le copie delle relazioni delle performance degli anni 2021, 2022 e 2023 nonché il regolamento SMIVAP*";

Riguardo al controllo di gestione, l'ente nel disciplinare l'attività di reporting, sembra confondere il controllo di gestione con quello di valutazione delle performance individuali, in quanto non distingue nettamente l'analisi per centri di costo dalle valutazioni sulle performance individuali, in considerazione degli obiettivi assegnati. L'espresso riferimento

alla relazione annuale di valutazione delle performance, congiuntamente agli ulteriori elementi considerati, è sintomatico di un possibile approccio formale-episodico che può essere funzionale alla valutazione della performance dell'Ente rispetto ai suoi obiettivi annuali, ma non necessariamente anche al controllo della sua gestione operativa da effettuarsi in modo dinamico, in corso di gestione, con immediate ricadute direzionali. Una criticità comune riscontrata dalla Sezione delle autonomie riguarda, non a caso: "*l'incapacità del controllo di gestione di influenzare l'attività in corso e di determinare la riprogrammazione degli obiettivi, principalmente a causa del suo utilizzo solo in fase consuntiva. Il controllo di gestione, se svolto in modo concomitante, con report costanti e rendiconti economico-finanziari, può essere utile per monitorare l'efficacia, efficienza ed economicità a diversi livelli (centri di costo, servizi, progetti). Esso aiuta a verificare il raggiungimento degli obiettivi del PEG, la collaborazione tra dirigenti, la determinazione dei costi e benefici e il loro impatto sulla collettività. Per ottenere i migliori risultati, è necessario un monitoraggio continuo tra mezzi impiegati e risultati ottenuti, con un sistema che responsabilizzi al raggiungimento degli obiettivi*" (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG).

Dall'esame del protocollo interno di questa sezione, nonché dall'interrogazione del portale ConTe, non risultano trasmessi i referti per il controllo di gestione per gli anni oggetto di indagine.

Nel questionario l'ente ha comunicato che esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

Per il triennio 2021-2023 l'ente ha registrato un andamento pressoché costante del tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali; il predetto tasso medio riporta, infatti, il valore del 32,50% per l'anno 2021, del 30,00% per l'anno 2022 e del 34,73% per l'anno 2023.

Negli anni 2021-2023 l'ente ha indicato come ALTO il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa per i servizi amministrativi, per i servizi tecnici e per i servizi alla persona.

Quanto all'attività reportistica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, risulta prodotto un solo report per ciascun anno.

Ebbene, da quanto appena esposto emerge che il controllo di gestione, come concretamente attuato dal Comune di Conversano nel periodo 2021-2023, non risulta pienamente adeguato rispetto alla finalità cui lo stesso controllo è preordinato ai sensi dell'art. 147, comma 2, lettera a), del T.U.E.L..

Indice sintomatico della non completa adeguatezza del funzionamento del controllo di gestione nelle annualità 2021-2023 è rappresentato dal mancato utilizzo di report periodici nel corso dell'anno, limitandolo ad uno per annualità.

Si ritiene che una sola elaborazione periodica, sia pur completa, difficilmente possa sostituirsi ad un costante e specifico monitoraggio dell'attuazione di obiettivi e programmi, il quale consentirebbe di individuare tempestivamente azioni utili a migliorare la gestione. In tale direzione i referti di controllo di gestione risulterebbero migliorabili attraverso un più accurato livello di analisi dei processi e responsabilità afferenti ad ogni area e/o servizio, in modo da strutturare *report* analitici e tempestivi tali da indirizzare unitariamente la gestione (cfr. Corte conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia- Romagna, deliberazione n. 29/2021/VSGC).

Controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies T.U.E.L., è diretto a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'organo di revisione contabile ex art. 1, co. 166 e ss. della l. n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche al fine di dare attuazione all'art. 153, co. 6, T.U.E.L., il quale prevede segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio.

Il controllo in esame è, dunque, funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 147-quinquies T.U.E.L. il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento

attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione (comma 2). Tale controllo implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Con riferimento al caso di specie, il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dagli artt. da 68 a 72 del regolamento sui controlli interni. Il Regolamento di contabilità e del sistema dei controlli interni adottato con delibera di C.C. n. 69-2016 disciplina questi aspetti nel Titolo III "EQUILIBRI DI BILANCIO**".**

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, l'esito della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame è il seguente:

In merito al controllo degli equilibri finanziari, il responsabile dei Servizi finanziari, oltre ad effettuare i controlli obbligatori in sede di assestamento, procede al ricontrollo degli equilibri finanziari in occasione di ogni variazione di bilancio certificandone il mantenimento. In merito si specifica che negli esercizi oggetto di istruttoria sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

ANNO 2021

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17/06/2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19/05/2023 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17/06/2021;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2021 di assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26/08/2021 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/09/2021;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 17/09/2021 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 09/11/2021;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 05/10/2021 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 09/11/2021;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 09/11/2021;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2021;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30/11/2021 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 29/12/2021

ANNO 2022

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2022 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15/03/2022 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2022;

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2022 di assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 08/07/2022 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 01/09/2022;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 12/08/2022 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2022;

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 09/11/2022;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 18/11/2022 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2022;

ANNO 2023

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21/03/2023 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/04/2023;

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/06/2023;

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2023 di assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/10/2023 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/12/2023;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/11/2023 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29/12/2023

In tutte le annualità considerate (2021-2023) sono stati attivamente coinvolti, con una frequenza superiore alle due volte, gli organi di governo, il segretario generale e i responsabili dei servizi; non sono state richieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario; non è stata impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione; è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse compatibile con le disponibilità di cassa; − il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2022 , il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2023, mentre il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione prende atto del modus operandi osservato dal Comune di Conversano nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari nel triennio 2021-2023 e, ferma restando l'attività di verifica intestata alla stessa Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L., raccomanda all'amministrazione una costante attenzione per le procedure di spesa e la gestione dei flussi di cassa al fine di evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti.

Controllo strategico

Il controllo strategico è finalizzato a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo e presuppone una complessa analisi dell'entità delle risorse a disposizione, dei tempi fissati per la realizzazione degli interventi, delle procedure operative attivate in corso d'opera (confrontate con i progetti elaborati), della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti (art. 147-ter T.U.E.L.). In altri termini, attraverso la forma di controllo in esame si mira a fornire un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione amministrativa.

In questa prospettiva risulta di fondamentale importanza l'adozione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che, ai sensi dell'art. 170 del T.U.E.L., costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente nonché l'atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Come è stato evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR, infatti, il D.U.P. "compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica".

Con riferimento al caso di specie, il controllo strategico è disciplinato dagli artt. 82 a 86 del regolamento sui controlli interni del Comune di Conversano.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, l'esito della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame è il seguente:

a) per tutte le annualità considerate (2021-2023) l'ente non ha registrato alcun grado di criticità nell'organizzazione o nell'attuazione del controllo strategico;

L'ente, oltre al P.E.G., ha trasmesso la copia delle deliberazioni di approvazione del D.U.P. e dell'assestamento di bilancio e del rendiconto degli anni dal 2021 al 2023, all'interno delle quali viene dato atto dello stato di attuazione dei programmi adottati nel periodo amministrativo.

b) il Bilancio di previsione ed il D.U.P. per il periodo 2021/2023 sono stati approvati dal Comune di Conversano con deliberazione di consiglio comunale n. 25/2021; il Bilancio di previsione ed il D.U.P. per il periodo 2022/2024 sono stati approvati dal Comune di Conversano con deliberazione di Consiglio comunale n . 121/2021; il D.U.P. per il periodo 2023/2025 è stato approvati dal Comune di Conversano con deliberazione di consiglio comunale n. 8/ 2023;

c) riguardo alla programmazione di bilancio 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025 l'ente ha approvato il rispettivo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), trasmettendo le relative delibere di approvazione. Con deliberazione della G.C. n. 103/2021 è stato approvato il Piano della Performance 201-2023 -PEG; con deliberazione della G.C. n. 179/2022 è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 -PEG; con deliberazione della G.C. n. 60/2023 è stato approvato il Piano della Performance 2023-2025 -PEG;

d) con riguardo al Documento Unico di Programmazione (D.U.P), l'ente ha approvato il D.U.P. per il periodo 2021-2023 con deliberazione del C.C. n. 24-2021; l'ente ha approvato il D.U.P. per il periodo 2022--2024 con deliberazione del C.C. n. 120-2021.

In proposito, si rammenta che il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è stato introdotto dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che "*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (comma 1).

Trattasi, in sostanza, di un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, il quale assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, formazione, parità di genere, lavoro agile e anticorruzione.

In dettaglio, l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (avente ad oggetto il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione) prevede, per i comuni con più di cinquanta dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del P.I.A.O.:

- il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art.6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60-bis, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano della Performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art.1, commi 5, lett.a) e 60, lett.a), della L. 6 novembre 2012, n. 190;
• il Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della L. 7 agosto 2015, n. 124;
• il Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato annualmente entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano recato dall' all'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022 n. 132, è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nell'apposito portale dedicato) nonché sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del P.I.A.O. è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022).
Nell'ipotesi di mancata adozione del P.I.A.O. trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 150/2009, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014 (v. art. 6, comma 7, del d.l. n. 80/2021).
Con delibera di giunta comunale n. 190/2022 è stato approvato il P.I.A.O. 2022/2024, con delibera di giunta comunale n. 61/2023, è stato approvato il P.I.A.O. 2023/2025, con delibera di giunta comunale n. 66/2024, è stato approvato il P.I.A.O. 2024/2026.
Per tutte le annualità considerate (2021-2023), nei rispettivi referti, l'ente ha dichiarato che il controllo strategico utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie;
e) nel triennio 2021-2023 sono stato elaborati ed applicati negli anni parte degli indicatori previsti nel referto;
f) con riferimento al monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici raggiunti nell'anno, l'ente ha raggiunto il 99% degli obiettivi stabiliti.

Alla luce di quanto rappresentato, dunque, si raccomanda al Comune di Conversano di elaborare e utilizzare al meglio tutti gli indicatori disponibili, con particolare riferimento

agli Indicatori di impatto socio- economico (non adoperato con riferimento all'anno 2021), i quali monitorano l'impatto socio-economico a livello comunale misurando il benessere, il lavoro e il disagio della popolazione.

Controllo sulla qualità dei servizi.

Il controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall'art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In altri termini, tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare attraverso la misura della soddisfazione del cittadino - i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. In un sistema integrato dei controlli, dunque, il controllo sulla qualità dei servizi rappresenta uno strumento di misurazione del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'ente (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Sicilia, deliberazione n. 106/2024). Con riferimento al Comune di Conversano, il controllo sulla qualità dei servizi è disciplinato dagli artt. 87, 88 e 89, del regolamento sui controlli interni. Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, l'esito della verifica sul funzionamento del controllo in esame è sintetizzato come segue:

In merito al controllo sulla qualità dei servizi il Comune di Conversano ha dichiarato di assicurare la misurazione della qualità dei servizi erogati, rettificando quanto parzialmente emerso in sede di prima analisi dei questionari. In particolare, per il coinvolgimento attivo degli stakeholder e consultazione preventiva (Punto 10 del par. 7), contrariamente a quanto apparso in prima analisi, l'Ente attiva sistematiche forme di consultazione e coinvolgimento degli *stakeholder* (portatori di interesse) sin dalla fase preliminare all'attivazione o all'erogazione di servizi specifici per la cittadinanza. Tali processi partecipativi non sono episodici, ma costituiscono un pilastro metodologico per la definizione degli standard qualitativi. A titolo ampiamente esemplificativo, l'ente ha evoidenziato le seguenti buone

pratiche stabilmente in essere, per il Servizio di refezione scolastica: Prima dell'avvio del servizio, l'Amministrazione svolge sessioni di confronto mirate con la "*Commissione mensa scolastica" (composta da rappresentanti dei genitori e docenti) e con i Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio, al fine di tarare i parametri qualitativi, nutrizionali e logistici sulle reali esigenze dell'utenza. Servizio di trasporto scolastico e altri servizi a domanda individuale: Viene applicata la medesima struttura di concertazione e ascolto preventivo con le rappresentanze degli utenti e i soggetti istituzionali coinvolti, garantendo l'allineamento tra la domanda espressa e gli standard di erogazione*".

Monitoraggio dell'Output, dell'Outcome e accountability consiliare.

I dati relativi alla qualità delle prestazioni erogate (output) e all'impatto effettivo delle politiche pubbliche sul territorio (outcome) vengono costantemente monitorati dalle strutture interne competenti. L'Amministrazione, afferma l'ente, assicura la massima trasparenza e la verifica democratica di tali risultati: nel corso dei lavori consiliari, infatti, il Sindaco e la Giunta relazionano puntualmente ai Consiglieri comunali in merito agli obiettivi di qualità effettivamente conseguiti rispetto alla programmazione strategica approvata, consentendo un flusso informativo continuo tra organo esecutivo e organo di indirizzo e controllo politico.

Integrazione nel Ciclo della Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) l'ente dichiara che: "*è fondamentale evidenziare sistema di controllo della qualità dei servizi non viaggia su un binario isolato, ma è strutturalmente integrato all'interno del Ciclo della Performance dell'Ente (oggi declinato nel PIAO). Il Ciclo della Performance prende programmaticamente a riferimento il controllo della qualità dei servizi erogati. Fase di Programmazione: gli standard di qualità e i risultati emersi dal confronto con gli stakeholder confluiscono nella definizione degli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili di Servizio nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Fase di Misurazione e Valutazione: L'erogazione dei servizi viene monitorata attraverso specifici indicatori, di efficacia lineare e di gradimento dell'utenza (customer satisfaction). Fase di Rendicontazione: i risultati conseguiti in termini di qualità e impatto sociale trovano la loro formale e definitiva valorizzazione all'interno della Relazione sulla Performance, garantendo che la valutazione della struttura burocratica sia strettamente correlata al livello di soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza di Conversano*".

Il Comune di Conversano non ha provveduto a pubblicare i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti per le annualità oggetto di indagine; per tutte le annualità oggetto di indagine (2021-2023) l'ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati. Alla luce di quanto sin qui rappresentato si ritiene che il controllo sulla qualità dei servizi, come concretamente attuato dal Comune di Conversano nel periodo 2021-2023, non sia pienamente adeguato alla finalità cui lo stesso controllo è preordinato ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L. Tant'è, che la Carta dei Servizi continua ancora ad essere definita solo per alcuni settori e non per tutti i servizi erogati dall'ente. Tanto considerato, al fine di conseguire un innalzamento progressivo degli standard qualitativi dei servizi erogati, la Sezione raccomanda all'ente di estendere la Carta dei Servizi a tutti i settori di attività, di implementare le verifiche sulla qualità dei servizi, includendo tutti i servizi erogati, di incentivare la misurazione della soddisfazione degli utenti, nonché di pubblicare i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti sul proprio sito istituzionale.

Controllo sulle società partecipate.

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dall'art. 147-quater T.U.E.L.: come è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG), infatti, sebbene l'art. 147-quater sia rubricato "*Controlli sulle società partecipate non quotate*", le verifiche di tipo interno, effettuate sulla base di tale disposizione normativa, riguardano l'intero universo degli organismi partecipati. La predetta interpretazione trova conferma anche nella previsione dell'art. 147-quinquies, co. 3, T.U.E.L., secondo cui: "*Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni*".

Ai sensi del citato art. 147-quater T.U.E.L. l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sui propri organismi partecipati; il controllo è esercitato dalle strutture dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli organismi partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il principio della competenza economica.

Il comune di Conversano, alla data del 31-12-2023, possiede le seguenti partecipazioni:

Elenco delle società partecipate **ESERCIZIO 2023**		
DENOMINAZIONE	**QUOTA DI PARTECIPAZIONE**	**ATTIVITÀ SVOLTE**
PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE - S.R.L. A SCOPO CONSORTILE	**6,85 %**	erogazione contributi in conto capitale
MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	**5,38%**	pubbliche relazioni e comunicazione
GRUPPO AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE SOCIETA' COMSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	**2,85 %**	gestione e la realizzazione di progetti comunitari
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	**0,23 %**	supporto alle rappresentazioni artistiche
SV.IM CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIETA" CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	**0,05 %**	N.D.

Verifica sulla dotazione, da parte dell'Ente, di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati. I questionari esaminati indicano, sostanzialmente, l'assenza di una struttura, interna all'Ente, dedicata al controllo degli organismi partecipati dallo stesso.

Quanto alla mancata approvazione dei budget delle società partecipate l'Ente, ha dichiarato che non provvede all'approvazione di budget programmatici in quanto non possiede nel proprio perimetro societario società partecipate in house o società controllate. Alla luce di tale assetto societario, ha rappresentato che l'omessa compilazione o l'indicazione negativa nel questionario è legata alla mera insussistenza del presupposto fattuale; per l'effetto, la dicitura più corretta da attribuire al predetto punto era da intendersi come "*fattispecie non ricorrente*" per l'Ente.

Il budget delle società partecipate viene approvato formalmente dall'Assemblea dei soci della società stessa (dove l'ente locale siede come socio, rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato). Per quanto attiene la stima dell'andamento previsto della gestione societaria (c.d. budget) e della relativa contemperazione con le dinamiche del bilancio dell'ente comune, e dei conteggi programmatici, uno dei problemi più ricorrenti relativo ai rapporti

finanziari tra ente locale e società partecipate è la mancanza di raccordo tra il budget economico e finanziario delle società e il bilancio del Comune, ad iniziare dal recepimento del contratto di servizio e dagli altri rapporti infragruppo. Ragione per la quale la mancata predisposizione del budget, favorisce la mancanza di dialogo tra il Comune e le società partecipate, ad iniziare dal confronto sugli obiettivi, compromettendo in tal modo lo stanziamento di previsione di bilancio dell'ente per lo stesso periodo. Così facendo, non viene attuato il controllo preventivo sulla gestione delle società.

Al fine di una corretta e tempestiva azione di monitoraggio e conseguente autocorrezione, è necessario che l'ente approvi annualmente il budget con evidenziati i rapporti finanziari previsti con l'ente locale socio. Per quanto sopra illustrato, è necessario che, in occasione della programmazione di bilancio, i Comuni verifichino con le società partecipate la previsione di budget.

Monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali. Contrariamente a quanto riportato nel referto per l'anno 2021, i controlli e il monitoraggio costante dei flussi finanziari ed economici tra l'Ente e le proprie società partecipate, dichiara l'ente, vengono effettuati in modo rigoroso mediante la periodica e sistematica verifica delle partite debitorie e creditorie reciproche. Tale attività di riconciliazione e asseverazione viene svolta con il supporto e sotto la vigilanza dell'Organismo di Revisione Contabile dell'Ente, a garanzia della veridicità dei saldi e dell'assenza di passività latenti che possano inficiare la solidità del bilancio comunale.

Tuttavia, con deliberazione n. 121/2025/PRSP è stato accertato che, con riferimento alla riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, il Comune di Conversano ha proceduto alla trasmissione delle note di verifica contabile solo relativamente al Teatro Pubblico Pugliese al 31.12.2022; al Patto Polis srl al 31.12.2023; Murgia sviluppo scarl al 31.12.2023; Gal sud est barese al 31.12 per gli esercizi 2020-23.
Con riguardo alle note non inviate, l'Ente ha specificato che: «*le attestazioni mancanti non sono mai pervenute all'Ente malgrado i solleciti effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune*». In materia di asseverazione crediti e debiti società ed enti partecipati, la disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione

sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali, (cfr. Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2016). Nel caso del Comune di Conversano, si osserva che non solo non sono state compilate ed acquisite le attestazioni per tutti gli esercizi in istruttoria, ma quelle acquisite non riportano le asseverazioni da parte di entrambi gli organi di controllo. Da ultimo i saldi non risultano riconciliati (si veda, in particolare, Murgia sviluppo scarl).

In presenza di disallineamenti o differenze nei saldi, la Sezione, raccomanda all'amministrazione di attivarsi tempestivamente per identificare le cause e attuare la riconciliazione, oltre che acquisire le doppie attestazioni dagli organi ed attenendosi, conseguentemente, agli obblighi normativi sopra delineati.

Monitoraggio del grado di attuazione delle misure di razionalizzazione (Art. 20 TUSP). Con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), l'Ente dichiara di verificare puntualmente lo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione all'interno delle specifiche deliberazioni di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, adottate dall'Organo Consiliare con cadenza annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno. In tale sede viene analizzato l'assetto complessivo, valutando la sussistenza dei requisiti di legge e l'efficienza gestionale delle singole quote detenute. Di seguito le deliberazioni relative agli anni in istruttoria:

- ✓ ANNO 2021: Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30/07/2021; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 29/12/2021;
- ✓ ANNO 2022: Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 01/08/2022; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2022;
- ✓ ANNO 2023: Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11/07/2023; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2023.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato e con riserva di svolgere ulteriori verifiche nell'ambito delle specifiche attività di controllo intestate alla Sezione dalle disposizioni del d. lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), la Sezione esorta il Comune di Conversano a implementare le attività di monitoraggio su tutti gli organismi partecipati, attivandosi per eliminare la grave carenza di una struttura interna deputata al controllo sulle società non quotate.
Si invita l'Ente oggetto di analisi ad implementarne l'efficienza al fine di "*garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione degli organismi partecipati anche mediante più report informativi periodici da parte degli organismi partecipati, dotandosi, qualora possibile, di una specifica struttura dedicata ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, del TUEL, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP) in materia di società a partecipazione pubblica, nonché a favorire un'effettiva integrazione tra controllo sugli organismi partecipati e controllo sugli equilibri finanziari*".

L'incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'ente e i suoi organismi partecipati scaturenti dalla mancata adozione di un budget economico finanziario, si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta e preventiva rilevazione del documento programmatico risulta, infatti, funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

Appendice P.N.R.R. .

L'obbligo di adeguare il sistema dei controlli interni alle esigenze di monitoraggio della corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) riguarda tutti gli enti locali, a prescindere dalla dimensione, nella misura in cui tali enti rivestano il ruolo di soggetti attuatori di interventi previsti dal predetto Piano. L'entità delle risorse del P.N.R.R. messe a disposizione degli enti locali amplia, infatti, la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza.

Con riferimento alla situazione delle opere finanziate dal P.N.R.R. (e Finanziamenti correlati – P.N.C., F.O.I.) il Comune di Conversano ha chiarito quanto segue:

"*Con riguardo all'appendice sul PNRR si conferma che l'Ente è attuatore di fondi PNRR e che vengono effettuati i controlli sulle procedure di gara. Si allega alla presente copia della deliberazione*

di Giunta Comunale n. 43 del 23/03/2023, dove si specifica quanto richiesto in merito alle direttive di auditing, alla struttura per i progetti finanziati dai fondi PNRR e la sua composizione".

La Sezione – nel prendere atto delle dichiarazioni rese dall'ente e con riserva di svolgere ulteriori approfondimenti nell'ambito delle verifiche ad essa intestate in ordine al ciclo di gestione dei progetti finanziati con risorse P.N.R.R.– rammenta che la presenza, in bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il P.N.R.R. richiede un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2022; Corte dei conti, sez. 33 reg. di contr. per il Lazio, deliberazione n. 102/2022/PRSE).

Osservazioni conclusive

In sintesi, il complessivo sistema di controlli interni dell'ente quale emerso dal referto relativo agli esercizi 2021-2022-2023, e dalle correlate informazioni aggiuntive acquisite in sede istruttoria, restituisce una solo parziale adeguatezza dello stesso alla normativa richiamata, con conseguente necessità di proseguire nell'attuazione di una sinergica attività di controllo, affinandone metodi e contenuti, al fine di mettere in relazione le diverse funzionalità cui sono deputati con particolare attenzione alle società partecipate.

In conclusione, la Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli e dei regolamenti del Comune di Conversano alle norme di legge. Tanto considerato, poste le criticità rilevate e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione dei prossimi cicli di controllo di competenza, la Sezione rivolge al Comune di Conversano le seguenti raccomandazioni:

A. con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di tener conto al fine di selezionare gli atti da sottoporre a controllo successivo, anche delle valutazioni effettuate in sede preventiva nonché delle risultanze del controllo di gestione, il quale - nell'analizzare l'andamento della gestione sotto i profili

dell'efficienza e dell'efficacia attraverso l'utilizzo di dati non solo di natura economico-finanziaria - è idoneo ad intercettare criticità ed irregolarità che potrebbero sfuggire anche ad un esame approfondito in sede preventiva. Inoltre, pur in mancanza di accertate criticità, nelle fasi preventive e successive del controllo, appare opportuno, compatibilmente con le risorse dell'Ente, programmare ispezioni e altre indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa di uffici e/o servizi più esposti a rischi di comportamenti non legittimi.

B. <u>con riguardo al controllo di gestione</u>, si esorta l'ente, oltre ad implementare diversi report periodici nel corso dell'esercizio al fine di rendere tempestiva l'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata, ad adottare appropriate misure correttive finalizzate al ripristino della piena funzionalità del controllo di gestione, quale strumento essenziale di verifica interna e supporto al processo decisionale e programmatorio dell'ente. In particolare, si raccomanda all'ente di: *i)* conformare il controllo di gestione ai pertinenti parametri metodologici e normativi, anche tenuto conto del prossimo avvio della contabilità accrual previsto dalla riforma 1.15 del P.N.R.R.; *ii)* svolgere un costante e specifico monitoraggio dell'attuazione di obiettivi e programmi, così da poter incidere sull'attività in corso conformemente alle disposizioni regolamentari e attraverso eventuali scelte di adeguamento e modifica degli obiettivi da raggiungere; *iii)* elaborare *report* analitici nei quali siano chiaramente illustrati i dati ivi riportati e le cause di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati;
C. <u>in merito al controllo strategico</u>, si raccomanda al Comune di Conversano, oltre ad implementare diversi report periodici nel corso dell'esercizio al fine di rendere tempestiva l'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata, di elaborare e utilizzare al meglio tutti gli indicatori disponibili, con particolare riferimento ai seguenti:
    - Impatto socio-economico (non adottato negli anni 2021 come comunicato nel referto trasmesso);

D. con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, si raccomanda all'ente di prestare una costante attenzione alle procedure di spesa e alla gestione dei flussi di cassa al fine di evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti e di monitorare con diversi report periodici la correttezza attuazione degli equilibri finanziari;

E. con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi, si invita l'ente ad attuare a regime le disposizioni e le metodologie di un reale controllo sulla qualità dei servizi, assicurando l'innalzamento degli *standard* di qualità con riguardo a ogni tipologia di servizio oggetto di monitoraggio e valutazione, da realizzare attraverso la rilevazione della soddisfazione degli utenti *(customer satisfaction)*, il confronto sistematico (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*). Si raccomanda, di pubblicare costantemente i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti sul proprio sito istituzionale;

F. con riferimento al Controllo sulle società partecipate La Sezione raccomanda di strutturare il controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un sistema informativo idoneo a rilevare, mediante, specifici indicatori, i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

G. con riferimento al monitoraggio delle opere finanziate con fondi P.N.R.R. si invita l'ente a rafforzare le proprie capacità tecniche e operative con particolare riguardo alle attività di controllo e rendicontazione degli interventi.

In questa prospettiva, si richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di adottare misure organizzative che siano concretamente idonee ad assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni e l'implementazione di un sistema interno di *audit*.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1, TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **comune di Conversano (BA)** nell'esercizio 2021-2022-2023, con le osservazioni sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Conversano (BA);
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Conversano (BA);

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Magistrato relatore — La Presidente

F.to Maria Rosaria Pedaci — **F.to Cinzia BARISANO**

Depositata il 18 settembre 2026

Il Funzionario Preposto

F.to Elisabetta LENOCI